ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/49/CE E 2004/51/CE RELATIVE ALLA SICUREZZA E ALLO SVILUPPO DELLE FERROVIE COMUNITARIE

Art. 23

Informazioni da trasmettere all'Agenzia ferroviaria europea

Entro una settimana dalla decisione di aprire un'indagine l'organismo investigativo ne informa l'Agenzia ferroviaria europea. L'informazione riporta la data, l'ora e il luogo dell'evento, la tipologia di evento e le sue conseguenze in termini di decessi, lesioni e danni materiali. L'organismo investigativo trasmette all'Agenzia ferroviaria europea una copia della relazione finale di cui all'articolo 22, comma 2 e della relazione annuale di cui all'articolo 22, comma 3.

Versione in vigore dal 23 ottobre 2007, non più in vigore dal 16 giugno 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
Estremi	Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162
Capo	V — Indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-162-2007/art-23-informazioni-da-trasmettere-all-agenzia-ferroviaria-europea/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it